

ORGANI DI GIUSTIZIA FISU
PARTENZA
18 MAR. 2022
Prot.n. 2022/087



ORGANI DI GIUSTIZIA FISU
DECISIONE
N. 002/2022
del 17 MAR. 2022

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Area Nord Ovest

A seguito della trasmissione, per competenza, da parte del Procuratore Federale, tramite la Segreteria O.d.G., della segnalazione prot. n. 2022/081, pervenuta in data 16 marzo 2022 dal responsabile regionale dei Giudici di Gara AOC, Signor Lorenzo Vettore, tramite la quale venivano sottoposti a questo Giudice i fatti occorsi al termine della gara denominata <<Selezione Regionale Pinocchio, Slalom Gigante>>, disputata a Bardonecchia in data 18 febbraio 2022

RILEVA QUANTO SEGUE

(i)- la segnalazione si riferisce a presunti comportamenti antisportivi e contrari ai valori dello sport – principalmente, dunque, da valutarsi in relazione all'eventuale violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo - CONI - che sarebbero stati attuati dal Signor M.T., allenatore dell'associazione sportiva Mondolè Ski Team, al termine della surriferita gara, in zona arrivo;

(ii)- in particolare, come si ricava dalla documentazione allegata alla surriferita segnalazione e, segnatamente, dal contenuto della "memoria fatti accaduti fine gara del 18 febbraio 2022 – Bardonecchia", nonché dal referto gara del Delegato F.I.S.I. in data 18 febbraio 2022, il Signor Lorenzo Vettore, in qualità di Giudice di Partenza della gara in oggetto, si duole di essere stato aggredito verbalmente, sulla linea del traguardo, al termine della competizione, dal predetto M.T., per aver egli difeso la decisione della Giuria - composta dal Delegato Tecnico FISU Gregorio Tocco, l'Arbitro Paolo Colombo e Direttore di Gara Danilo Borsotti - che aveva respinto la richiesta, verbale, di M.T. di consentire ad un proprio atleta di ripetere la seconda manche della gara;



(iii)- questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 17, comma 1, lett. d) del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 2, comma 1, lett. b) e 22, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISJ, ritiene tardiva la segnalazione, per decadenza del termine espressamente previsto dal vigente Regolamento di Giustizia FISJ, in ragione del fatto che la stessa, pervenuta in data 16 marzo 2022, è stata proposta oltre il termine di tre giorni dal compimento dell'evento (18 febbraio 2022);

(iv)- a sostegno e fondamento della declaratoria di tardività, questo Giudice ritiene doveroso e fondamentale effettuare le seguenti precisazioni:

- l'art. 21 del Regolamento di Giustizia FISJ, rubricato "*Avviso del procedimento innanzi al Giudice Sportivo nazionale e ai Giudizi Sportivi Territoriali*", prevede che "*i procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato da una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*";

- l'art. 22 del medesimo Regolamento, rubricato "*Istanze degli interessati*", al comma 1 dispone che "*l'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro tre giorni liberi dal compimento dell'evento*";

- il termine di tre giorni indicato dalla norma deve intendersi perentorio, come si ricava dall'utilizzo del verbo "*deve*" da parte della norma e deve dunque intendersi stabilito a pena di inammissibilità;

(v)- la declaratoria di inammissibilità dell'istanza in esame preclude a questo Giudice la possibilità di esaminare il merito dei motivi al medesimo sottoposti e rende altresì superflua la necessità di costruire il contraddittorio e di svolgere attività istruttoria;



P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale – Area Nord Ovest

- **dichiara inammissibile** l'istanza prot. n. 2022/081 del responsabile regionale dei Giudici di Gara AOC depositata in data 16 marzo 2022

MANDA

alla Segreteria G.d.G. per ogni ulteriore incumbente e per le comunicazioni di rito.

Bergamo, il 17 marzo 2022

F.to Il Giudice Sportivo Territoriale Area Nord Ovest

Avv. Chiara Mazzoleni

